

NOTE E COMMENTI

Diritti

- (1) Costituzione italiana- Titolo II, art.30, c. 1 e 2
- (2) C.M. 177/1969 “*Riposo festivo degli alunni. Compiti scolastici da svolgere a casa*”
- (3) D. Lgs. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”

Doveri

- (4) Sentenza della Corte d’Appello di Torino 1049/2016
- (5) D.P.R. 235/2008 “*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”,

Disposizioni finali

- (6) legge 190/12 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

Tabella dei provvedimenti

- (7) **inadeguato** adeguato; inferiore, insufficiente per qualità o quantità (diz Treccani). Con riferimento al contesto scolastico sono considerati inadeguati: bermuda, crop top, abito molto leggero, quasi trasparente, abiti succinti, abiti molto aderenti, lingerie a contrasto o a vista, microshorts, infradito, ciabatte da spiaggia, magliette offensive, ampie scollature
- (8) **insulto** -Grave offesa ai sentimenti e alla dignità, all’onore di una persona (per estens., anche a istituzioni, a cose astratte), arrecata con parole ingiuriose, con atti di spregio volgare (come per es. lo sputo, un gesto sconcio, ecc.) o anche con un contegno intenzionalmente offensivo e umiliante (diz Treccani)
- (9) **molèstia**–Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di incomodo, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale (diz Treccani)

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro (660 cp)

“ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà” (Cass. Pen. 24.11.2011 n. 6908)

La molestia non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass. n. 43439/2010)

Ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo "virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa. (Cassazione penale sez. I 11 luglio 2014 n. 37596)

La molestia è correlabile al reato di diffamazione aggravata dal "mezzo di pubblicità" (art. 595 co. 3 c.p.)

La molestia è correlabile al reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) nel caso del soggetto che realizza un profilo servendosi dell'immagine di una persona rimasta all'oscuro dell'accaduto. (Cass. pen., Sez. V, 23 aprile 2014, n. 25774)